

Prot. COMUNE DI BARRAFRANCA
Provincia di Enna

Protocollo n° 0000102 del 08/01/2015



**Proroga del Provvedimento di Sospensione della
Ordinanza di Demolizione n. 01 del 09/10/2014**

IL CAPO DELL'UNITA' DI PROGETTO

RICHIAMATA l'ordinanza di demolizione n. 01 del 09/10/2014 (prot. n. 11996 del 09/10/2014) notificata in data 10/10/2014 riguardante l'edicola funeraria edificata sulla particella n. 46/2010 invece che sulla particella 45/2010;

VISTA la nota prot. n. 12704 del 24/10/2014 con la quale il sig. Tropea Giuseppe, concessionario della particella n. 45/2010, nel chiedere la revoca dell'ordinanza di demolizione, riferisce di fatti e circostanze che pongono a carico dell'Ente la responsabilità circa la errata, quanto illegittima, indicazione dell'area di sedime effettuata dall'allora dirigente dell'Ufficio Tecnico il quale ha reiteratamente picchettato la particella 46/2010 al posto della particella 45/2010 di cui è concessionario il medesimo sig. Tropea;

RICHIAMATO il provvedimento di sospensione della predetta ordinanza di demolizione prot. n. 13218 del 06/11/2014 notificato alle parti il 07/11/2014 ed alla controparte il 18/11/2014;

RICHIAMATO l'art. 11 della legge 241/90, secondo cui *"In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo."*

RICHIAMATI i principi generali della buona amministrazione secondo cui, al fine di amministrare il bene pubblico secondo criteri di equità, imparzialità, proporzionalità, cui ogni dirigente deve attenersi, occorre premettere, in via di principio, che l'intervento in autotutela presuppone, unitamente al riscontro dell'originaria illegittimità dell'atto inciso, la valutazione della rispondenza della sua rimozione o modificazione a un interesse pubblico non solo attuale e concreto, ma anche prevalente rispetto ad altri interessi militanti in favore della sua conservazione e tra questi, in particolare, rispetto agli interessi dei privati che hanno riposto affidamento nella legittimità e stabilità dell'atto medesimo, tanto più quando un simile affidamento si sia consolidato per effetto del decorso di un rilevante arco temporale;

CONSIDERATO che sono state più volte convocate le parti per un eventuale accordo transattivo secondo quanto indicato dall'art. 11 della legge 241/90;

ATTESO che a causa dei motivi di salute del sig. Avola Luigi Salvatore, l'incontro è stato più volte rinviato e che, nella riunione del 18/12/2014 è stato determinato di concedere al sig. Avola Luigi la possibilità di permutare il lotto 46/2010 (dove è stata edificata la cappella gentilizia del sig. Tropea Giuseppe) con un altro lotto di pari dimensioni;

PRESO ATTO che la procedura per addivenire ad un eventuale accordo transattivo è ancora in corso;

PRESO ATTO che, nelle more di addivenire ad un eventuale accordo transattivo secondo quanto indicato dall'art. 11 della legge 241/90, è opportuno sospendere l'efficacia del provvedimento di demolizione n. 01 del 09/10/2014;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al comma 2 dell'art. 21-quater della legge 241/90 ossia *"L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge"*;

VISTI gli atti d'ufficio;



VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. come recepito dalla L.R. 10/91;

DISPONE

1. La proroga della sospensione della ordinanza di demolizione n. 01 del 09/10/2014 (prot. n. 11996 del 09/10/2014) nei confronti del sig. Tropea Giuseppe, piazza Toselli 23 - Barrafranca, ai sensi dell'art. 21-*quater* della legge 241/90 nelle more di addivenire ad un accordo transattivo secondo quanto stabilito dall'art. 11 della medesima legge;
2. La proroga della sospensione dell'ordinanza di demolizione ha la durata di ulteriori gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento all'interessato;
3. La sospensione interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi giurisdizionali avverso l'ordinanza di demolizione e rappresentati nella stessa.

COMUNICA

che l'unità organizzativa competente è l'Unità di Progetto: Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico Manutentivi e che responsabile del procedimento è il Capo Unità di Progetto Dott. Santi Eugenio Diliberto, ai sensi dell' art. 8 e seguenti della Legge 241/90.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 07.08.1990, n° 241, avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del capo III del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199 entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento della presente.

DISPONE di notificare il presente provvedimento:

- Sig. Tropea Giuseppe, piazza Toselli 23, Barrafranca;
- Sig. Avola Luigi Salvatore c/da Sítica s.n.c., Barrafranca e avv. Lo Monaco Giuseppe, via Ciulla 168, Barrafranca;
- Al Comando di Polizia Locale - Barrafranca;
- Al Comando Carabinieri di Barrafranca;
- All'Albo Pretorio del Comune di Barrafranca.

La presente costituisce altresì, comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, come recepito dall'art. 8 della L.R. 10/91 e ss.mm.ii.

Barrafranca li, 05/01/2015



Il Capo Unità di Progetto
dott. Santi Eugenio Diliberto

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto messo del Comune di Barrafranca, certifica che il giorno _____ del mese di _____ dell'anno _____ ha provveduto a notificare copia della presente al Sig. _____, consegnandola nelle mani di _____, in qualità di _____.

FIRMA PER RICEVUTA

IL NOTIFICATORE